

# Ordinanza sull'energia (OEn)

## Modifica del 7 marzo 2014

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 1d cpv. 3, frase introduttiva, e lett. d*

<sup>3</sup> La garanzia di origine deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- d. se e in quale misura il produttore ha ottenuto una remunerazione ai sensi dell'articolo 7a<sup>bis</sup> della legge.

*Art. 2 cpv. 2–2<sup>quater</sup> e 3, primo periodo*

<sup>2</sup> Il gestore di rete deve remunerare:

- a. la produzione eccedente, a un produttore che utilizza per il consumo proprio nel luogo di produzione una parte dell'energia prodotta o che in tale luogo la lascia utilizzare a uno o più terzi (consumo proprio);
- b. la produzione netta, a un produttore che cede tutta l'energia prodotta.

<sup>2bis</sup> La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall'impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall'impianto stesso in fase di produzione (alimentazione ausiliaria).

<sup>2ter</sup> Per il rilevamento l'energia da remunerare è misurata direttamente o mediante calcolo. Il calcolo deve essere basato su valori di misurazione.

<sup>2quater</sup> I produttori che intendono passare dalle remunerazioni secondo la lettera a alle remunerazioni secondo la lettera b del capoverso 2 o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.

<sup>3</sup> Per quanto concerne gli strumenti di misurazione da utilizzare per rilevare l'elettricità da remunerare, si applicano l'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>2</sup> sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

<sup>1</sup> RS 730.01  
<sup>2</sup> RS 941.210

*Art. 3b cpv. 2*

<sup>2</sup> La remunerazione è calcolata sulla base del tasso di remunerazione e della quantità di elettricità da remunerare secondo l'articolo 2 capoverso 2.

*Art. 3f cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge, in modo da consentire una progressione continua. A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all'articolo 7a capoverso 4 lettere b e c della legge.

*Art. 3g cpv. 3*

<sup>3</sup> La società nazionale di rete esamina se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto. Esamina inoltre se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell'articolo 7a capoverso 4 della legge. Essa comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante decisione. Questa non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie per il progetto. Questa circostanza va specificata nella decisione.

*Art. 3g<sup>bis</sup>*      Effetti della notifica per gli impianti fotovoltaici

<sup>1</sup> Per gli impianti fotovoltaici che al momento della messa in esercizio non superano la potenza in virtù della quale il gestore può far valere il diritto a una remunerazione unica (art. 6b), la notifica vale per una remunerazione ai sensi del presente capitolo e per la remunerazione unica. Viene corrisposta soltanto una delle due remunerazioni.

<sup>2</sup> I gestori che possono scegliere tra una remunerazione ai sensi del presente capitolo e una remunerazione unica, non sono tenuti a esercitare questo diritto di scelta (art. 6b cpv. 3) già prima della messa in esercizio dell'impianto.

*Titolo prima dell'art. 3l***Sezione 4: Diritto al rimborso del supplemento***Art. 3l*      Periodo determinante e oggetto del diritto

L'eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in relazione a un anno contabile concluso; se il consumatore ha diritto al rimborso, il supplemento versato durante il relativo anno contabile è rimborsato totalmente o in parte.

*Art. 3m* Convenzione sugli obiettivi

<sup>1</sup> Il consumatore finale che intende inoltrare domanda di rimborso del supplemento deve elaborare, in collaborazione con un'organizzazione privata incaricata ai sensi dell'articolo 30<sup>octies</sup> capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'UFE per verifica al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.

<sup>2</sup> La convenzione sugli obiettivi è stipulata con la Confederazione. Ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è chiesto un rimborso.

<sup>3</sup> La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile compreso nella convenzione stessa un obiettivo di efficienza energetica. Si considera rispettata se:

- a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell'obiettivo di efficienza energetica fissato per l'anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti;
- b. il consumatore finale investe almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato entro tre anni dal versamento secondo quanto stabilito dalla convenzione sugli obiettivi in ulteriori misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, la cui attuazione, senza considerare il rimborso del 20 per cento, non sarebbe efficiente sotto il profilo economico; e
- c. il consumatore finale presenta all'UFE i rendiconti entro i termini fissati.

<sup>4</sup> L'UFE può prorogare la scadenza per l'investimento dell'importo rimborsato secondo il capoverso 3 lettera b di due anni al massimo.

*Art. 3n* Rendiconto nel quadro della convenzione sugli obiettivi

<sup>1</sup> Il consumatore finale presenta all'UFE entro il 31 maggio dell'anno successivo un rendiconto sull'anno civile in questione.

<sup>2</sup> Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l'anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi confrontati con i dati degli anni precedenti. Contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il consumo totale di energia del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- b. le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti;
- c. l'efficienza energetica del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- d. le previste misure correttive corredate da una motivazione se per l'anno in questione l'obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto;
- e. gli investimenti effettuati secondo l'articolo 3m capoverso 3 lettera b.

<sup>3</sup> L'UFE può chiedere l'indicazione di altri dati, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto di quanto stabilito nella convenzione sugli obiettivi.

*Art. 3o* Adeguamento della convenzione sugli obiettivi

<sup>1</sup> L'UFE verifica, d'ufficio o su richiesta, l'adeguamento della convenzione sugli obiettivi.

<sup>2</sup> L'adeguamento deve in ogni caso essere verificato se:

- a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 30 per cento al di sotto o al di sopra dell'obiettivo di efficienza fissato per l'anno in questione; e
- b. lo scarto rispetto all'obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell'attività imprenditoriale del consumatore finale.

<sup>3</sup> Il consumatore finale deve informare immediatamente l'UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.

<sup>4</sup> Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall'inizio dell'anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti.

*Art. 3o<sup>bis</sup>* Caso di rigore

<sup>1</sup> I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano a meno del 5 per cento del plusvalore lordo ottengono un rimborso parziale del supplemento pagato se:

- a. soddisfano i requisiti che danno diritto al rimborso secondo l'articolo 15<sup>bis</sup> capoverso 2 della legge;
- b. sono esposti alla concorrenza; e
- c. possono provare che a causa del supplemento risultano notevolmente svantaggiati rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso del supplemento, oppure rispetto ai concorrenti diretti esteri.

<sup>2</sup> La prova dello svantaggio rispetto a concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell'energia elettrica.

<sup>3</sup> Ai consumatori finali che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 è rimborsato il 30 per cento del supplemento pagato.

<sup>4</sup> Per il resto, si applicano le disposizioni delle sezioni 4 e 4a ad eccezione dell'articolo 3o<sup>sexies</sup> capoverso 1 secondo periodo.

*Titolo prima dell'art. 3o<sup>ter</sup>***Sezione 4a: Procedura per il rimborso del supplemento***Art. 3o<sup>ter</sup>* Domanda

<sup>1</sup> La domanda di rimborso del supplemento deve essere presentata all'UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno contabile per il quale si chiede il rimborso.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. i giustificativi del plusvalore lordo dell'ultimo anno contabile completo;
- b. l'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente;
- c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile completo;
- d. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nel rispettivo anno contabile e il supplemento pagato.

*Art. 30<sup>quater</sup>* Plusvalore lordo e costi dell'elettricità

<sup>1</sup> Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito ai beni e ai servizi dal processo di produzione e di fornitura, dedotte tutte le prestazioni preliminari. Gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

<sup>2</sup> I costi dell'elettricità sono i costi fatturati ai consumatori finali per l'utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza supplemento e senza imposta sul valore aggiunto.

<sup>3</sup> Il plusvalore lordo e i costi dell'elettricità devono essere determinati sulla base del conto individuale dell'ultimo anno contabile completo. Se più società svizzere o più filiali di società estere costituiscono un'unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest'ultimo è determinante per il calcolo del plusvalore lordo e dei costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile completo.

<sup>4</sup> Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti<sup>3</sup> o sulla base di un'altra norma contabile riconosciuta conformemente all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 novembre 2012<sup>4</sup> sulle norme contabili riconosciute.

<sup>5</sup> Le società che non sottostanno agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni<sup>5</sup>, possono calcolare il plusvalore lordo, in deroga ai capoversi 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni per l'imposta sul valore aggiunto dell'ultimo anno contabile completo. In questo caso non è necessaria un'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato.

*Art. 30<sup>quinqies</sup>* Esame della domanda

<sup>1</sup> L'UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda nonché della documentazione esistente che fornisce le informazioni per stabilire il rispetto della convenzione sugli obiettivi.

<sup>2</sup> Se all'UFE non è stato ancora sottoposto alcun rendiconto contenente sufficienti informazioni sull'anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la

<sup>3</sup> [www.fer.ch](http://www.fer.ch)

<sup>4</sup> RS 221.432

<sup>5</sup> RS 220

convenzione sugli obiettivi non sia stata rispettata, l'UFE può rinviare la decisione fino all'inoltro e alla valutazione del rendiconto successivo.

*Art. 30<sup>sexies</sup>* Rimborso

<sup>1</sup> Se l'UFE approva la domanda di rimborso, entro due mesi dall'approvazione viene versato l'importo da rimborsare al consumatore finale. In caso di rimborso parziale del supplemento, l'ammontare è calcolato secondo quanto stabilito nell'appendice 5.

<sup>2</sup> Sull'importo rimborsato la Confederazione non calcola interessi.

*Art. 30<sup>septies</sup>* Restituzione del rimborso ottenuto indebitamente

Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l'UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione. Non può esigere il versamento di alcun interesse.

*Art. 30<sup>octies</sup>* Organizzazioni private

<sup>1</sup> L'UFE incarica organizzazioni private idonee in particolare per:

- a. l'elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai consumatori finali;
- b. la verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi;
- c. l'assistenza al consumatore finale nell'allestimento dei rendiconti conformemente all'articolo 3*n*;
- d. la verifica delle indicazioni e dei documenti di cui all'articolo 30<sup>ter</sup> capoverso 2.

<sup>2</sup> I consumatori finali interessati sono tenuti a collaborare con queste organizzazioni private e devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

## **Capitolo 2d: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni**

*Art. 6b* Aveni diritto e diritto di scelta

<sup>1</sup> Solo i gestori di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW possono far valere il diritto a una remunerazione unica ai sensi dell'articolo 7a<sup>bis</sup> della legge qualora il nuovo impianto o l'impianto ampliato o rinnovato in misura considerevole sia stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

<sup>2</sup> Possono far valere il diritto a una remunerazione unica anche i gestori di impianti messi in esercizio tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2012 qualora, al più tardi il 31 dicembre 2012, abbiano notificato il loro progetto per la remunerazione di cui al

capitolo 2a (rimunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica secondo l'art. 7a della legge).

<sup>3</sup> I gestori di impianti di potenza superiore a 10 kW ma inferiore a 30 kW possono scegliere tra la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e la remunerazione unica. Per gli impianti di potenza inferiore a 10 kW è prevista soltanto la remunerazione unica.

*Art. 6c* Procedura presso la società nazionale di rete

<sup>1</sup> I gestori che hanno notificato un progetto secondo l'articolo 3g comunicano alla società nazionale di rete la messa in esercizio dell'impianto e al contempo inoltrano i documenti necessari secondo l'appendice 1.8.

<sup>2</sup> I gestori con diritto di scelta (art. 6b cpv. 3) esercitano tale diritto in maniera definitiva con la comunicazione della messa in esercizio.

<sup>3</sup> La società nazionale di rete comunica mediante decisione l'ammontare della remunerazione unica ai gestori che intendono far valere il diritto a una remunerazione unica e che soddisfano i requisiti previsti.

<sup>4</sup> La società nazionale di rete versa rapidamente la remunerazione unica; a tal fine la lista d'attesa (art. 3g cpv. 6) è irrilevante.

<sup>5</sup> Eventuali richieste di restituzione si basano su quanto stabilito nell'appendice 1.8.

*Art. 6d* Importi della remunerazione unica e loro adeguamento

<sup>1</sup> Gli importi della remunerazione unica si basano sull'appendice 1.8.

<sup>2</sup> Il DATEC verifica periodicamente gli importi e li adegua secondo quanto stabilito nell'articolo 7a<sup>ter</sup> della legge, se:

- a. i costi degli impianti di riferimento sono cambiati in misura considerevole;
- b. il fabbisogno di risorse finanziarie per le remunerazioni uniche o per gli impegni secondo gli articoli 7a, 15a e 15a<sup>bis</sup> della legge, rapportato ai mezzi finanziari complessivamente disponibili (art. 15b cpv. 4 della legge), è cambiato a tal punto che per la remunerazione unica sono disponibili mezzi nettamente superiori o inferiori.

*Art. 29c* Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2014

<sup>1</sup> I gestori di rete che, per motivi tecnici o di gestione, non possono misurare o calcolare l'energia da remunerare secondo le disposizioni dell'articolo 2 capoversi 2–2<sup>ter</sup>, possono rilevare la quantità di energia da remunerare secondo il diritto previgente fino al momento in cui non saranno in grado di applicare le nuove disposizioni, ma in ogni caso al massimo fino al 31 dicembre 2014.

<sup>2</sup> Nel caso di anni contabili che iniziano nel 2013 e terminano nel 2014 il diritto al rimborso è valutato pro rata temporis: fino al 31 dicembre 2013 secondo le disposizioni previgenti e a partire dal 1° gennaio 2014 secondo le nuove disposizioni. Un consumatore finale che intende chiedere il rimborso del supplemento per la parte di

anno contabile che ricade nel 2014 è tenuto a documentare pro rata temporis quanto richiesto nell'articolo 30<sup>ter</sup> capoverso 2. In deroga all'articolo 3m capoverso 2 secondo periodo solo la parte dell'anno contabile che ricade nel 2014 deve essere compresa nella convenzione sugli obiettivi.

<sup>3</sup> Nel caso di anni contabili che almeno in parte ricadono nel 2014, non si applica il termine di cui all'articolo 3m capoverso 1 se, per la sua applicazione, già prima del 31 dicembre 2014 dovrebbe essere presentata, ai fini della verifica, una proposta di convenzione sugli obiettivi da stipulare con la Confederazione. In deroga all'articolo 3m capoverso 1, in questi casi è sufficiente che il consumatore finale:

- a. entro il 30 giugno 2014 si impegni a presentare all'UFE, prima della fine dell'anno, una proposta di convenzione sugli obiettivi a decorrere dal 1° gennaio 2014 da stipulare con la Confederazione (art. 28d cpv. 1 della legge);
- b. presenti all'UFE, ai fini della verifica, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, una proposta per una convenzione sugli obiettivi; e
- c. stipuli la convenzione sugli obiettivi entro il 31 marzo 2015.

## II

<sup>1</sup> Le appendici 1.1–1.5 sono modificate secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 1.8 e 5 conformemente alla versione qui annessa.

## III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 22 novembre 2006<sup>6</sup> sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia**

*Art. 13c* Emolumenti nell'ambito delle convenzioni sugli obiettivi

Le organizzazioni private incaricate dall'Ufficio secondo l'articolo 30<sup>octies</sup> capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>7</sup> sull'energia riscuotono emolumenti per le loro prestazioni.

<sup>6</sup> RS 730.05

<sup>7</sup> RS 730.01

## 2. Ordinanza del 14 marzo 2008<sup>8</sup> sull'approvvigionamento elettrico

### *Art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> All'interno di un livello di tensione, i consumatori finali con caratteristiche di consumo comparabili costituiscono un gruppo di clienti. La costituzione di gruppi di clienti separati per consumatori finali comparabili è ammessa soltanto se i loro profili di acquisto differiscono tra loro in misura considerevole. Per i consumatori finali che utilizzano tutta o parte dell'energia prodotta per il consumo proprio ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998<sup>9</sup>, con un impianto di potenza allacciata inferiore a 10 kW, ai fini della creazione di gruppi di clienti sono determinanti esclusivamente le caratteristiche di consumo.

### IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.

7 marzo 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>8</sup> RS 734.71

<sup>9</sup> RS 730.01

*Appendice 1.1*  
(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche**

### *N. 3.2.1*

3.2.1 Per il calcolo della remunerazione di base è determinante la potenza equivalente dell'impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

La remunerazione di base è calcolata sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2.2 e 3.2.3.

### *N. 3.5*

3.5 Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente secondo i numeri 3.1–3.4 e 3.6.

Il calcolo della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

*Appendice 1.2*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici**

*N. 3.4*

*Abrogato*

*Appendice 1.3*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per l'energia eolica**

*N. 3.3*

*Abrogato*

*Appendice 1.4*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici**

*N. 2.2*

*Abrogato*

*Appendice 1.5*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

### N. 3.5

#### 3.5 Rimunerazione

Il tasso di remunerazione per la quota rinnovabile è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore	Tasso di remunerazione (cent./kWh)
0– 15 per cento	11.4
65–100 per cento	14.2

Il tasso di remunerazione per i coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento viene dedotto per interpolazione lineare.

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 3.7.1.

#### N. 3.7.1 lett. d

##### 3.7.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato internamente e esternamente previsto, per anno civile;

### N. 4.5

#### 4.5 Rimunerazione

Il tasso di remunerazione è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore	Tasso di remunerazione (cent./kWh)
0– 15 per cento	11.4
65–100 per cento	14.2

Il tasso di remunerazione per coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento viene dedotto per interpolazione lineare.

Il calcolo della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui ai numeri 4.7 e 3.7.1.

#### N. 5.4

##### 5.4 Rimunerazione per il gas di depurazione

Il tasso di remunerazione è calcolato applicando la formula seguente:

tasso di remunerazione in cent./kWh =  $55,431 \cdot x^{-0.2046}$  (x = potenza equivalente).

Il tasso di remunerazione massimo ammonta a 24 cent./kWh.

Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile sulla base della produzione netta.

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.9.1.

#### N. 5.6

##### *Abrogato*

#### N. 5.9.1 lett. d

##### 5.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista e produzione netta di elettricità prevista, per anno civile;

#### N. 6.5 lett. a<sup>bis</sup> e b

##### 6.5 Tasso di remunerazione

a<sup>bis</sup>. Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente. Questa potenza corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

- b. La produzione netta è determinante per il calcolo della potenza equivalente; questa, a sua volta, serve per il calcolo della remunerazione di base.

#### *N. 6.7*

#### 6.7 Rimunerazione

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.9.1.

#### *N. 6.9.1 lett. c*

#### 6.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;

## **Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni**

### **1 Definizione di impianto**

#### 1.1 Definizione generale

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sul numero 1 dell'appendice 1.2.

#### 1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare (potenza di punta DC), a seguito dell'ampliamento o del rinnovo, è aumentata di almeno 2 kW.

### **2 Categorie**

Si può far valere il diritto a una remunerazione unica per le seguenti categorie di impianti:

- a. impianti isolati;
- b. impianti annessi;
- c. impianti integrati.

La definizione delle categorie di impianti si basa sul numero 2 dell'appendice 1.2.

### **3 Importi della remunerazione unica**

#### 3.1 La remunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole evento è versato solo un contributo legato alla potenza.

Si applicano i seguenti importi:

Categoria		Messa in esercizio dal 1° gennaio 2013	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2014
Annessi / Isolati	Contributo di base [CHF]	1500	1400
	Contributo legato alla potenza [CHF/kilowatt peak (kWp)]	1000	850
Integrati	Contributo di base [CHF]	2000	1800
	Contributo legato alla potenza [CHF/kWp]	1200	1050

3.2 Per il calcolo del contributo legato alla potenza è determinante la potenza di punta DC.

3.3 Non viene versata alcuna remunerazione unica per impianti con una potenza di punta DC inferiore a 2 kW.

3.4 I moduli devono essere verificati in base a norme riconosciute.

3.5 Ai gestori di impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 che hanno notificato il loro progetto per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica prima del 31 dicembre 2012 si applicano i seguenti importi:

Categoria		Messa in esercizio prima del 31 dicembre 2010	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2011	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2012
Annessi / Isolati	Contributo di base [CHF]	2450	1900	1600
	Contributo legato alla potenza [CHF/kWp]	1850	1450	1200
Integrati	Contributo di base [CHF]	3300	2650	2200
	Contributo legato alla potenza [CHF/kWp]	2100	1700	1400

Nel caso di impianti rinnovati o ampliati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alla potenza.

3.6 Anche per i gestori di cui al numero 3.5 vale quanto stabilito nei numeri 3.2–3.4.

## 4 Procedura di notifica e di decisione

### 4.1 Notifica

La notifica avviene conformemente all'articolo 3g, senza che sia già necessario compiere una scelta definitiva per la remunerazione a copertura dei

costi per l'immissione in rete di energia elettrica o per la remunerazione unica. Essa si basa sul numero 5.1 dell'appendice 1.2.

#### 4.2 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni di cui al numero 5.3 dell'appendice 1.2.

## 5 **Dati d'esercizio**

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

## 6 **Funzionamento dell'impianto e restituzione**

### 6.1 Funzionamento

Per almeno dieci anni gli impianti devono:

- a. essere sottoposti a manutenzione in modo che sia garantito un esercizio regolare; e
- b. non scendere al di sotto della produzione minima prevista in base al luogo di ubicazione.

### 6.2 Restituzione

La società nazionale di rete può esigere la restituzione della remunerazione unica se:

- a. il funzionamento secondo il numero 6.1 non è garantito; o
- b. l'impianto è stato spostato in un'altra ubicazione.

### 6.3 Restituzione parziale o caso di rigore

La società nazionale di rete può chiedere anche una restituzione parziale della remunerazione unica, proporzionale al grado di non funzionamento dell'impianto. In casi di rigore può rinunciare alla restituzione.

## 7 **Disposizione transitoria**

7.1 La società di rete chiede ai gestori degli impianti in esercizio e sulla lista d'attesa di esercitare, ove sussista, il loro diritto di scelta conformemente all'articolo 6*b* capoverso 3 della presente ordinanza o all'articolo 28*d* capoverso 4 della legge.

7.2 Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, se i gestori non hanno risposto si suppone che abbiano optato per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e non per la remunerazione unica.

## **Calcolo dell'ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale del supplemento**

L'ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale conformemente all'articolo 15<sup>bis</sup> capoverso 1 secondo periodo della legge è calcolato sulla base della formula seguente:

Ammontare del rimborso in franchi =  $[(R - 5\%) \cdot a + P] \cdot S$

- R: rapporto tra costi dell'elettricità e plusvalore lordo (in percentuale)
- a: 14 (incremento della retta tra il rimborso parziale del 30 per cento nel caso di costi dell'elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo e il rimborso completo nel caso di costi dell'elettricità pari al 10 per cento del plusvalore lordo)
- P: 30 per cento (percentuale minima)
- S: supplemento versato in franchi nell'anno contabile in questione